

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 70

ALLEGATO 1 (Emendamento 42.73 del Governo) ..... 77

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica all'emendamento 42.73 del Governo) ..... 79

ALLEGATO 3 (Proposte emendative dei relatori e del Governo) ..... 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 76

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

#### La seduta comincia alle 9.45.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).**  
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.**

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2015.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016, deposita l'emendamento 42.73, che riproduce sostanzialmente il testo del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attualmente all'esame, in sede referente, presso la Commissione finanze della Camera (A.C. 3446) (*vedi allegato 1*) nonché la relativa relazione tecnica (*vedi allegato 2*).

Con riguardo alla specificità della materia trattata, rileva che l'azzeramento del valore delle obbligazioni subordinate — come tali parte del capitale di rischio — costituisce un vincolo non eludibile imposto dalla Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea per approvare gli interventi del fondo di risoluzione. Segnala come il Governo sia tuttavia consapevole che, almeno a una parte dei risparmiatori coinvolti, la natura dello strumento obbligazione subordinata poteva non essere perfettamente nota. Per tale ragione, evidenzia come, da parte del

Governo, sia stata avviata una approfondita verifica circa la possibilità che siano messe in atto misure in grado di ridurre gli effetti negativi del processo di risoluzione sulla componente socialmente più debole degli investitori coinvolti, che possa aver agito senza la necessaria consapevolezza del livello di rischio del prodotto acquistato.

Nel sottolineare la rilevanza della materia trattata, dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire la questione nel corso dei lavori della Commissione e ad apportare all'emendamento in questione eventuali modificazioni a seguito del dibattito parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rilevata l'ammissibilità dell'emendamento testé presentato dal Governo, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti al medesimo emendamento è fissato per le ore 11 della giornata di venerdì.

Rocco PALESE (Misto-CR), in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, chiede che le comunicazioni della Presidenza sull'esito delle richieste di riammissione delle proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia o per carenza o inidoneità di compensazione vengano rese al termine dei lavori antimeridiani della stessa.

Vincenzo CASO (M5S) rileva che, alla luce della presentazione testé effettuata dal Governo di un emendamento volto a riprodurre il testo del decreto-legge n. 183 del 2015, i tempi dei lavori della Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, precedentemente stabiliti in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno subire una variazione.

Guido GUIDESI (LNA), concordando con quanto richiesto dal deputato Palese, chiede altresì che il termine per la segnalazione da parte dei gruppi delle proposte emendative riferite al disegno di legge di

stabilità 2016 venga posticipato alle ore 18 della giornata odierna. Invita inoltre il rappresentante del Governo a presentare quanto prima altri eventuali emendamenti al disegno di legge di stabilità, in modo che i componenti della Commissione possano disporre di un tempo adeguato per l'approfondimento del contenuto dei medesimi e per la conseguente presentazione di subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva che il Governo, con la presentazione dell'emendamento in oggetto già nelle sedute odierna, dà modo ai componenti della Commissione di disporre di un tempo adeguato per l'approfondimento delle relative disposizioni e per la predisposizione di eventuali proposte di modifica.

Nel ricordare inoltre che nella seduta prevista per domani dovrebbe iniziare l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, mentre a partire dalla seduta prevista per il prossimo 6 dicembre dovrebbe iniziare l'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità, ritiene che i tempi stabiliti dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per l'esame dei provvedimenti in oggetto possano essere rispettati anche dopo la presentazione da parte del Governo dell'emendamento in materia creditizia.

Infine, accedendo alle richieste dei deputati Palese e Guidesi, rinvia il seguito della seduta odierna alle ore 14 per le comunicazioni della Presidenza sull'esito delle richieste di riammissione delle proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia o per carenza o inidoneità di compensazione e posticipa alle ore 18 della giornata odierna il termine per la segnalazione da parte dei gruppi delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità 2016.

Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 14.

**La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 14.25.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica, con riferimento al disegno di legge di

stabilità, che sono stati ritirati gli emendamenti Pierdomenico Martino 10-*bis*.3, Rubinato 50-*bis*.21, Braga 48.30, Losacco 42.14 e 42.15, Guerra 48.30.

Segnala inoltre che il deputato Migliore sottoscrive gli emendamenti Covello 40-*ter*.5 e 11.34; i deputati Vico, Cassano, Capone, Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi e Antezza sottoscrivono l'emendamento Carloni Tab.E.9; il deputato Giorgis sottoscrive gli emendamenti Lenzi 34.47, Carnevali 25.26, Speranza 17.77 e Paola Bragantini 43.38; le deputate Paris e Camani sottoscrivono l'emendamento Misiani Tab.C.3; il deputato Palese sottoscrive l'emendamento Marchi 38.34; la deputata Duranti sottoscrive gli emendamenti Fassina 4.163, Scotto 24.40, Nicchi 32.25 e 19.79, Pastorino 18.72, Placido 19.78, Airaudo 11.48, Fassina 18.71 e 27.150, Giancarlo Giordano 16.176, Ricciatti 47.43, Marcon 23.24 e 33.235 e Vico 32-*quater*.19; il deputato Dallai sottoscrive l'emendamento Fregolent Tab.A.2; i deputati Venittelli, Iori, Fragomeli, Parrini, Patriarca, Lodolini, Crimi, Galperti, Quartapelle, Ascani, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Ginato, Gitti, Petrini, Ribaudò, Sanga, Zoggia e Fanucci sottoscrivono l'emendamento Fregolent 6.113; i deputati Ferrara e Ricciatti sottoscrivono l'emendamento Duranti 42.34; i deputati Giacobbe, Tullo e Carocci sottoscrivono l'emendamento Pastorino 47.2; la deputata Giacobbe sottoscrive gli emendamenti Zappulla 33.188 e Maestri 20.3; il deputato Galati sottoscrive gli emendamenti Di Gioia 2.6 e 17.71; il deputato Falcone sottoscrive l'emendamento Minnucci 43.27; il deputato Palese sottoscrive gli emendamenti Latronico 9.151 e Sanna 9.108.

Avverte altresì che, per un mero errore materiale, l'emendamento 35.108 reca come primo firmatario Stella Bianchi, mentre deve intendersi a prima firma Dorina Bianchi.

Segnala inoltre che, a causa di un disguido con i presentatori, non sono stati

includere nel fascicolo degli emendamenti le proposte emendative Alberto Giorgetti 7.38 e 9.150, Latronico 9.151 e Laforgia 15.38.

Avverte poi che sono stati presentati al disegno di legge di bilancio gli emendamenti Tab.14.1 e Tab.14.2 dei relatori e 17.1 e Tab.11.3 del Governo (*vedi allegato 3*), che dichiara ammissibili. Avverte inoltre che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai suddetti emendamenti è fissato per le ore 17 di oggi.

Avverte altresì che, a seguito della presentazione di richieste di riammissione di proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia, sono da considerarsi riammesse le seguenti proposte emendative:

Sottanelli 4.118, in quanto, pur recando, norme in materia di vigilanza sui consulenti e i promotori finanziari, unificando in un unico albo i diversi albi al momento esistenti, introduce al tempo stesso disposizioni tributarie nonché di regolazione finanziaria che appaiono inscindibilmente connesse alle predette norme;

Latronico 4-*quater*.17, in quanto reca misure di sostegno ai dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio dando loro la possibilità di acquisire la proprietà di immobili avuti in locazione da enti previdenziali privatizzati alle stesse condizioni riconosciute ai locatari di immobili di enti previdenziali pubblici;

Gadda 8.46, in quanto reca norme di sostegno al settore dei professionisti attraverso un contributo di 3 mila euro per la formazione e l'acquisto di software relativi a strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

Della Valle 11.56, in quanto escludendo la corresponsione dei diritti di segreteria alle Camere di commercio da parte delle start up innovative per la validazione dei libri sociali, realizza un effetto di riduzione della pressione tributaria a carico di un'ampia gamma di imprese;

Bargero 13-*bis*.11, Famiglietti 13-*bis*.17, Sani 13-*bis*.18 e Pagano 13-*bis*.20, in quanto, riaprendo i termini per la presentazione della documentazione finale per le agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, consentono di recuperare risorse che non sono state utilizzate negli anni precedenti;

Pagano 13-*bis*.21 e Bargero 13-*bis*.22, in quanto prevedono una moratoria del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo erogate sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ride-terminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento;

Sgambato 15-*bis*.13, in quanto, recando disposizioni in materia di dirigente scolastico, risulta analogo all'emendamento Piccione 16.88, già ritenuto ammissibile;

Mottola 17.20, in quanto il disegno di legge di stabilità prevede disposizioni relative alle dotazioni organiche dei dirigenti della pubblica amministrazione;

identici Crimi 17.76 e VII Commissione 17.189, in quanto il disegno di legge di stabilità reca diverse disposizioni di razionalizzazione procedurale e quindi di risparmio di spesa;

identici Malpezzi 17.102 e VII Commissione 17.191, in quanto il disegno di legge di stabilità prevede disposizioni varie attinenti al miglior funzionamento degli istituti scolastici sotto diversi profili;

Pagano 18.40, in quanto interviene sulla classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assistenziali, con riflessi importanti in ordine ai processi di privatizzazione di imprese in precedenza partecipate dalla pubblica amministrazione, rispetto ai quali specifiche indicazioni sono contenute anche nel DEF;

Sammarco 18.44, in quanto volto a perseguire, pur riguardando unicamente il personale della scuola, finalità assimilabili a quelle dei commi da 145 a 154, concer-

nenti la salvaguardia di alcune categorie di lavoratori dall'applicazione dei requisiti previsti dalla riforma pensionistica;

Verini 20-*bis*.10, Berretta 20-*bis*.12, II Commissione 20-*bis*.24, che attribuiscono un'indennità ai componenti dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

Pagano 22.9, che è suscettibile di determinare effetti positivi di sostegno al settore del turismo;

Malpezzi 22.14, in quanto analogo all'emendamento Alberto Giorgetti 27.24, già dichiarato ammissibile;

Minnucci 22-*quater*.8, in quanto nel disegno di legge di stabilità sono presenti altre disposizioni che recano sostegni economici a istituzioni culturali;

Francesco Saverio Romano 23.1, che, prevedendo la collaborazione tra lo Stato e il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, presenta la medesima finalità di rafforzamento dell'azione dell'Italia nell'ambito dell'azione internazionale per lo sviluppo di cui al comma 197;

Schirò 25.55, in quanto, istituendo in via sperimentale presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, reca un intervento di sostegno al reddito;

Coccia 25.40, in quanto, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo speciale denominato « Lotta all'esclusione sociale attraverso lo sport » con una dotazione di 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2016, riveste valenza di carattere economico-sociale;

Venittelli 26-*quater*.25, in quanto interviene sulla disciplina e sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale destinate alle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza di eventi alluvionali;

Melilla 27.141, in quanto, prevedendo tra l'altro un aumento delle aliquote di prodotto che i titolari di coltivazioni di

idrocarburi sono tenuti a corrispondere, è suscettibile di determinare maggiori entrate per la finanza pubblica;

Faenzi 27.212, in quanto detta disposizioni finalizzate all'impiego, per il controllo del territorio, del personale appartenente alle Forze armate in servizio, che possono considerarsi rivolte ad un più efficiente utilizzo delle risorse umane in questione;

Marcon 27.229 e Tofalo 28.68, in quanto sopprimendo l'istituto dell'ausiliaria, attualmente disciplinato dall'articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica;

Paolo Bernini 28.64, in quanto, recando una disposizione interpretativa volta ad estendere il divieto di trattenimento in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni previsto dal decreto-legge n. 90 del 2015 anche ai richiami in servizio del personale militare, è suscettibile di determinare ulteriore risparmi di spesa;

Boccadutri 33.76 e 33.77, in quanto, analogamente al comma 548, recano modifiche al codice della strada che appaiono suscettibili di determinare maggiori introiti per la finanza pubblica.

Dambruso 33.109, gli identici Verini 33.150 e Berretta 33.395, che recano disposizioni sul trattamento economico dei magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

Dambruso 33.110, relativo alla determinazione del trattamento accessorio per le unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

gli identici Bargerò 33.142 e Benamati 33.141, in quanto, disponendo l'abrogazione del comma 6-*quinquies* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza

della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato, sono volti a dare certezza giuridica e a porre fine al contenzioso con le amministrazioni;

gli identici Cirielli 33.157, De Menech 33.125, Pastorelli 33.422, Borghi 33.404, D'Ottavio 33.361, Sammarco 33.108 e Centemero 33.38, che intervengono, per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di riduzione delle attuali stazioni appaltanti, in materia di distribuzione del gas naturale, stabilendo che con decreto del Ministero dello sviluppo economico siano determinati – sulla base di specifici criteri – gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini delle organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011 (che attualmente provvede a determinare degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale);

Crippa 33.240 in quanto interviene in materia di remunerazione di capacità produttiva, intervenendo su quanto disposto dalla legge di stabilità 2014;

Crippa 33.242, in quanto, intervenendo sui « sistema di accumulo di energia elettrica », « unità idroelettriche di produzione e pompaggio » e di « zona della rete rilevante » può determinare risparmi di spesa per il sistema elettrico. L'emendamento dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio, recando a tal fine le relative procedure attuative della previsione in esame;

Della Valle 33.249, in quanto assegna risorse per il finanziamento della metropolitana di Torino che, in conseguenza di una modifica approvata al Senato, è oggetto di rimodulazione nella tabella E;

D'Ambrosio 33.291, in quanto, abrogando il comma 335 dell'articolo 1 della

legge n. 56 del 2014, ha l'effetto di ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti ed è pertanto suscettibile di determinare risparmi di spesa;

Nuti 33.293 che, intervenendo sulla soppressione del finanziamento di alcune emittenti radiofoniche nazionali, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica;

gli identici Verini 38.55, II Commissione 38.93 e Berretta 38.110, II Commissione 38.96 e identici Berretta 38.113 e Verini 38.57, che, intervenendo sulla disciplina del personale del Ministero della giustizia, recano disposizioni analoghe ad altre categorie di personale già contenute nel disegno di legge di stabilità;

Ferraresi 38.84, 38.85 e 38.88 in quanto, prevedendo assunzioni nell'ambito del Ministero della giustizia, recano disposizioni analoghe ad altre già contenute nel disegno di legge di stabilità;

Benamati 42.24, in quanto prevedendo l'utilizzo delle somme derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per progetti energetico-ambientali, consente la loro riutilizzabilità per finalità economiche;

Pilozzi 46.27, che interviene in materia di addebito al cliente bancario di commissioni per il servizio di cambio delle monete in banconote, in quanto la materia delle commissioni bancarie può essere riconducibile all'elevamento della soglia del contante;

Gallinella 47.54, che aumenta la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'acquisto di formaggi italiani DOP e IGP, in quanto reca norme volte a sostenere il settore lattiero caseario;

L'Abbate 51.7, volto a rifinanziare gli interventi connessi allo sviluppo del settore ippico.

Avverte inoltre che, con riferimento alle richieste di riesame delle proposte

emendative dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione, sono da ritenersi riammesse le seguenti proposte emendative:

Catanoso 3-*bis*.1, Fanucci 4.9, Centemero 4.68, Alberti 4.178 e 4.179, Alberto Giorgetti 6.14, Alberti 6-*bis*.5, Pelillo 7.22, Fantinati 8.32, Alberto Giorgetti 10.8, Prestigiaco 11.18, Dell'Aringa 11.23, Vacca 15.28, Incerti 16.56, VII Commissione 17.188, Rizzetto 19.66, Sberna 19.100 e 19.101, Paris 19.131, Dell'Aringa 20.49 e 20.50, Burtone 20.51 e 20.52, Pagano 21.6 e 21.14, Losacco 21.47, Pagano 23.12, Fassina 23.23, Lenzi 24.18 e 24.19, Scotto 24.40, Nicchi 24.41, XII Commissione 24.71, Ginato 26.14, Marchi 26.17, Vito 27.43, Nicchi 27.130, Lombardi 27.182, Paolo Nicolò Romano 29.22, Borghesi 33.65 e 33.66, Rizzetto 33.184, Zappulla 33.188, Baruffi 33.189, Rubinato 35.4, Brugnerotto 35.171, Capodicasa 38.74, Palesse 40.61 e 40.62, Losacco 42.14 e 42.15, Matteo Bragantini 42.70, Locatelli 42.67, Allasia 42.12, Caparini 42.7, Laffranco 42.3, Pastorino 42.2, Squeri 42.5, Centemero 42.11, Vignali 42.13, Pagano 42.19, Rigoni 42.26, Rizzetto 42.36, Pastorelli 42.71, Basso 42.72, Nastri 42.64, Cani 42.61, Carrescia 42.59, Bargerò 42.58, Paola Bragantini 42.57, Rabino 48.24, Pettrini 49.45.

Segnala altresì che, pur permanendo l'inammissibilità per estraneità di materia, sono da ritenersi riammesse, per i soli profili finanziari, le proposte emendative Ginoble 33.302 e Pagano 39-*bis*.2.

Precisa inoltre che per l'emendamento Dambruoso 33.110, pur se riammesso per il profilo della materia, permane l'inammissibilità per i profili finanziari.

Conferma, infine, per le restanti proposte emendative per le quali è stato chiesto il riesame, le inammissibilità relative sia ai profili di materia sia ai profili di compensazione finanziaria già dichiarate con riferimento al disegno di legge di stabilità.

Davide CRIPPA (M5S) chiede delucidazioni sulla mancata riammissione del-

l'emendamento a sua prima firma 33.243, volto a novellare alcune disposizioni relative al Fondo per lo sviluppo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale, contenute nella legge di stabilità per il 2014. In proposito rileva che tale emendamento dovrebbe essere ritenuto ammissibile proprio in considerazione del suo collegamento con le disposizioni di una precedente legge di stabilità, i cui effetti, tra l'altro, si produrranno anche nel prossimo anno 2016. Ricorda inoltre che in occasione della discussione dell'interrogazione a sua prima firma 5-6811 aveva preannunciato la presentazione di alcune proposte emendative al provvedimento in esame, al fine di rendere più efficaci le agevolazioni previste per la manifattura digitale e più consistente la dotazione del Fondo medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur riservandosi di valutare più approfonditamente l'ammissibilità dell'emendamento in questione, evidenzia come non si possa affermare che un emendamento debba essere ammissibile per materia per il solo fatto di riguardare una materia già contenuta in una precedente legge di stabilità.

Guido GUIDESI (LNA), in relazione alla valutazione dell'inammissibilità per estraneità di materia, esprime perplessità sulla dichiarazione di ammissibilità del-

l'emendamento 42.73, presentato dal Governo.

Tiene poi ad evidenziare le modalità eccessivamente formalistiche con le quali è stata effettuata, a suo parere, la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative per i profili finanziari. Osserva al riguardo che, in presenza di emendamenti su cui gli uffici avessero stimato oneri in misura superiore alla copertura prevista dal proponente, sarebbe stato preferibile non dichiarare inammissibili gli emendamenti medesimi, così permettendo un approfondimento sui profili finanziari, con maggiore ponderazione, nel seguito dell'esame. Ritiene inoltre che le motivazioni che hanno accompagnato la presentazione dei ricorsi non siano state adeguatamente considerate in occasione del riesame delle proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).****C. 3444 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO**

*Dopo il comma 491 inserire i seguenti:*

491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito "le società") tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è

ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.

491-sexies. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

491-*septies*. Fermo restando quanto disposto al comma 491-*sexies*, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

491-*octies*. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

491-*novies*. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-*octies*, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

491-*decies*. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

491-*undecies*. Il comma 491-*decies* si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-*duodecies*. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: « in corso al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ».

491-*terdecies*. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

491-*quaterdecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

**42. 73.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).  
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA ALL'EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO**

L'emendamento, strettamente connesso alle procedure di risoluzione delle crisi bancarie avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, reca esclusivamente norme procedurali volte ad agevolare la tempestività ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (*Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento*), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Umbria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, del citato d.lgs n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015.

Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

In particolare, i commi da 491-*bis* a 491-*septies* sono volti a consentire la tempestiva costituzione degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del decreto-legge n. 183 del 2015 in Gazzetta Ufficiale tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione delle società e di iscrizione nel registro delle imprese.

I commi 491-*octies* e 491-*novies* sono volti a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. Il comma 491-*octies* chiarisce le modalità con le quali il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

I commi 491-*decies* e 491-*undecies* disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del D.L. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato d.lgs. n. 180 del 2015. Le disposizioni introdotte con i predetti commi si inseriscono nell'ambito del nuovo quadro delineato dal d.lgs. n. 180 del 2015, garantendo anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate relative alle svalutazioni crediti (*deferred tax asset* - D'A) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima.

Trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Il comma 491-*duodecies* interviene sull'art. 16, comma 2, del D.L. n. 83 del 2015, prevedendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ("periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015"). La proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nel comma 1 del citato articolo 16 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del D.L. n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.




In termini finanziari, la disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti.

Il comma 491-*terdecies* dispone che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione agli enti-ponte non si considerano sopravvenienze attive. La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO**27 NOV. 2015**

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2016 e per il triennio 2016-2018.**  
**C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni**  
**C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO**

## ART. 17.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del successivo comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**17. 1.** Il Governo.

## TAB. 11.

*Alla Tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

*al programma 1.2 – Approntamento e impiego delle forze terrestri:*

2016:  
CP: + 54.789.278;  
CS: + 54.789.278;

*al programma 1.4 – Approntamento e impiego delle forze aeree:*

2016:  
CP: + 730.097;  
CS: + 730.097;

*al programma 1.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

2016:  
CP: + 109.515;  
CS: + 109.515.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 4 – Fondi da ripartire, programma 4.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: – 55.628.890;  
CS: – 55.628.890.

**Tab. 11. 3.** I Relatori.

## TAB. 14.

*Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.11 – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 600.000;  
CS: + 600.000;

2017:

CP: + 600.000;  
CS: + 600.000;

2018:

CP: + 600.000;  
CS: + 600.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 600.000;  
CS: – 600.000;

2017:

CP: – 600.000;  
CS: – 600.000;

2018:

CP: – 600.000;  
CS: – 600.000.

**Tab. 14. 1.** I Relatori.

*Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, apportare le seguenti variazioni:*

*al programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante:*

2016:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000;

2017:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000;

2018:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000;

*al programma 1.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano:*

2016:

CP: + 440.000;  
CS: + 440.000;

2017:

CP: + 440.000;  
CS: + 440.000;

2018:

CP: + 440.000;  
CS: + 440.000;

*al programma 1.11 – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie:*

2016:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000;

2017:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000;

2018:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartite, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 700.000;  
CS: + 700.000;

2017:

CP: + 700.000;  
CS: + 700.000;

2018:

CP: + 700.000;  
CS: + 700.000.

**Tab. 14. 2.** I Relatori.